

Statuto Associazione



Allegato A
Rep.n. 89601
Racc.n. 39052

**ASSOCIAZIONE
SALESIANI PER IL SOCIALE APS**

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita l'Associazione «SALESIANI PER IL SOCIALE APS», promossa dal «Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS», ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294.
2. L'Associazione ha sede in Roma, alla via Marsala n. 42, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. La sede può essere trasferita nell'ambito del territorio italiano, senza che ciò comporti modifica statutaria, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.
4. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.
5. L'Associazione svolge attività sul territorio italiano e promuove iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali.
6. L'Associazione assumerà la qualifica di Rete Associativa nel momento in cui saranno raggiunti i requisiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 2

SCOPO E FINALITÀ

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di

A. P. S. del J. C.



- a) è impegnata ad assicurare e qualificare le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali delle iniziative attivate dagli Associati, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco, al progetto e alla prassi salesiana;
- b) promuove l'elaborazione e la diffusione di una cultura aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità per rispondere ai bisogni sociali emergenti, specie a quelli dei giovani più esposti al disagio e all'emarginazione;
- c) cura la rappresentanza unitaria degli Associati presso lo Stato italiano, i Ministeri e gli Organismi governativi e non governativi nazionali, internazionali e comunitari, che hanno competenze specifiche nei settori di intervento in cui operano gli Associati;
- d) assicura agli Associati il pieno rispetto della loro autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale, valorizzandone gli apporti peculiari e socializzandone le esperienze significative.

Art. 3

ATTIVITÀ

- 1. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dalle persone aderenti agli enti associati.
- 2. Per il perseguimento delle finalità esercita in favore degli Associati e di terzi, nell'ambito e con i limiti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, aggiunte e sostituzioni, una o più delle seguenti attività:
 - a) interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
 - b) formazione universitaria e post-universitaria;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;

A. B. S. Del...



- g) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) agricoltura sociale;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti eccedenti o comunque ricompresi nella normativa in materia di cessione a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- n) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- o) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p) l'associazione intende altresì svolgere le attività specificamente previste per le Reti associative dalla legislazione vigente.



Art. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nello stesso articolo 3. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.



a. Piero Del John

Art. 5

CULTURA DEL VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA

1. Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività l'Associazione si impegna alla promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza:
 - a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
 - b) curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Art. 6

COLLEGAMENTO CON L'ENTE PROMOTORE

1. L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo del l'ente promotore CNOS, che nomina propri delegati ai diversi livelli con il compito di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del progetto educativo pastorale salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e l'ente medesimo.
2. L'ente promotore provvederà a designare propri candidati per le elezioni degli organi sociali ai diversi livelli.

Art. 7

ASSOCIATI

1. Sono Associati dell'Associazione, oltre all'ente promotore, le Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti del Terzo Settore e gli altri Enti senza scopo di lucro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura:
 - vengano presentati dalle Ispettorie Salesiane;
 - perseguano le medesime finalità dell'Associazione, attraverso l'esercizio di attività nei confronti di minori, giovani, persone in condizione di svantaggio, disagio, esclusione.
2. Non possono associarsi all'Associazione le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

Federico del Giudice



3. Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati non APS potranno costituire non più del 50% del totale degli associati APS (a norma dell'art. 35 comma 3 del Codice del Terzo Settore).

Art. 8

SOSTENITORI

1. Sono Sostenitori: gli Enti ecclesiastici, le Associazioni, Cooperative, ogni altra forma aggregativa, persone fisiche che partecipano, anche occasionalmente, ad iniziative e attività dell'Associazione a livello nazionale e/o regionale, dimostrando interesse alle attività dell'Associazione e contribuendo liberamente alla vita della medesima.



Art. 9

AMMISSIONE

1. Per ottenere la qualifica di Associato bisogna inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed a iscriverli nel libro degli Associati.
3. L'ammissione obbliga gli Associati all'osservanza del presente statuto, degli appositi regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dall'Associazione.
4. Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale decida di rigettare la domanda di ammissione, entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della motivazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, Nazionale la quale decide sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

a. B. O. Del. J. O. A.

A circular stamp of the Italian Republic, featuring the text 'REPUBBLICA ITALIANA' and 'MINISTERO DEL TERZO SETTORE'. A large, stylized handwritten signature is written over the stamp.

Art. 10

RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE

1. Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto l'Associato che cessa di svolgere le attività proprie dell'Associazione o pone in essere comportamenti e azioni in contrasto con lo statuto e gli ordinamenti interni.
3. L'esclusione di un Associato, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Tale disposizione è derogatoria rispetto alle previsioni dell'articolo 25 del Codice Terzo Settore.
4. L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
5. La quota sociale è intrasmissibile ed il suo valore non potrà mai essere rivalutato. Essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 11

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può strutturarsi con propri settori specifici di attività omogenee, per il cui funzionamento potrà adottare appositi regolamenti.
2. L'Associazione si articola territorialmente attraverso propri Comitati Regionali o Comitati Interregionali.
3. Apposita deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale stabilirà le funzioni del Coordinatore del Comitato Regionale o Interregionale e il funzionamento del Comitato Regionale o Interregionale.




A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including 'CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE' at the top and 'PIEMONTE' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Art. 12

ORGANI SOCIALI


1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) i Comitati Regionali o Interregionali;
 - d) il Coordinatore del Comitato Regionale o Interregionale;
 - e) il Presidente Nazionale;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) l'Organo di Controllo.



Art. 13

ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione.
2. L'Assemblea Nazionale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti.
3. L'Assemblea Nazionale è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Partecipano altresì all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto:
 - i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, in carica o uscenti, senza possibilità di delega;
 - i Coordinatori dei Comitati Regionali o Interregionali, con possibilità di delega;
 - i componenti dell'Organo di controllo di cui all'art. 18;
 - i delegati nazionali e regionali del CNOS.
4. Ogni Associato è rappresentato nell'Assemblea dal legale rappresentante o da altra persona da questi delegata mediante delega nominativa scritta; ogni delegato non può portare più di tre deleghe; spetta al Presidente dell'Assemblea Nazionale riconoscere la validità delle deleghe.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.



6. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente ogni anno e ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un quinto degli Associati.

7. L'Assemblea Ordinaria può essere convocata dal Presidente Nazionale in occasione di sue dimissioni anticipate.

8. La convocazione avviene a mezzo di lettera, fax, posta elettronica, telegramma inviati agli Associati non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

9. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) nominare e revocare gli organi sociali, ai sensi dell'articolo 25 del codice Terzo Settore;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) nominare i membri dell'Organo di controllo di cui all'art. 18;
- d) nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) approvare nel primo quadrimestre di ogni anno i bilanci annuali preventivi e consuntivi; deliberare sui piani annuali e pluriennali delle attività e su quant'altro le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo Nazionale o abbia rilevanza per il buon andamento dell'Associazione;
- f) approvare e il bilancio sociale dell'Associazione;
- g) indicare i massimali della quota associativa;
- h) deliberare sulle eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

10. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta inviata agli Associati almeno venti giorni prima della data della riunione, per:

- a) procedere alle modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.


11. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be 'a. f. l. d. g. l.'.

- in prima convocazione sono valide quando siano presenti o rappresentati la metà degli Associati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria:

- in prima convocazione sono valide quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli Associati aventi diritto al voto e sono espresse con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione sono valide quando sia presente la maggioranza semplice degli Associati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.



Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dai Coordinatori Regionali, dai Coordinatori Interregionali e da due a quindici membri eletti dall'Assemblea Nazionale, che ne determina il numero. La maggioranza degli eletti dev'essere comunque scelta tra le persone indicate dagli Associati. Al Consiglio Direttivo Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Delegato Nazionale dello stesso CNOS.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Vice Presidente dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.
4. In caso di posto vacante o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sostituzione cooptando il primo dei non eletti. I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente Nazionale, che ne presiede le sedute, o su richiesta della metà dei componenti.
6. La convocazione dev'essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata consegnata a mezzo del servizio postale o a mani, oppure a mezzo di posta elettronica certificata, di posta elettronica con attestazione di conferma di lettura del messaggio o di fax con rapporto di consegna; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione e pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza motivata nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più due dei componenti e possono avere luogo sia nella sede dell'Associazione sia altrove, purché in Italia. Esse possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e nel quale deve trovarsi pure il Segretario, chiamato alla verbalizzazione su indicazione della stessa persona che presiede la riunione; ciò al fine di consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale scritto sull'apposito libro.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno di coloro che, anche mediante i mezzi di telecomunicazione di cui al precedente comma, sono intervenuti alla riunione.
9. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
10. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
- curare la realizzazione delle delibere e delle programmazioni assunte dall'Assemblea Nazionale;
 - deliberare ammissione, decadenza o esclusione degli associati;
 - determinare la quota associativa annuale;
 - emanare i Regolamenti interni;
 - predisporre le linee programmatiche, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea Nazionale;



- f) riconoscere i Comitati Regionali o Interregionali e fissare i criteri per la loro costituzione;
- g) costituire Giunte Esecutive Nazionali relative ai Settori specifici dell'Associazione;
- h) autorizzare operazioni straordinarie;
- i) l'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali, che l'associazione potrà svolgere.

11. Nel Consiglio Direttivo Nazionale non sono ammessi voti per rappresentanza e per la validità delle sue delibere si richiede la presenza effettiva e il voto favorevole della metà più uno dei suoi membri.


12. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e a eventuali altri membri del Consiglio Direttivo, cui il Consiglio voglia attribuirlo. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo



Art. 15

COMITATI REGIONALI E COMITATI INTERREGIONALI

1. Gli Associati, se presenti almeno in numero di 5 (cinque) per Regione, possono costituirsi in Comitato Regionale. Partecipa, di diritto, al Comitato Regionale il delegato regionale del CNOS. I gruppi di una Regione che non possono costituire il Comitato Regionale possono aggregarsi ad una Regione limitrofa già costituita in Comitato Regionale o costituire un Comitato Interregionale.
2. I Comitati sono organi dell'Associazione e svolgono ordinariamente compiti di promozione, di coordinamento e di rappresentanza degli Associati presenti nell'ambito territoriale di competenza, rispettandone la piena autonomia istituzionale, organizzativa e gestionale. Curano l'esecuzione a livello regionale delle delibere degli organi nazionali dell'Associazione.
3. I Comitati sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale e sono retti e rappresentati dai propri Coordinatori in base a quanto stabilito dai rispettivi atti costitutivi e statuti.
4. I Comitati possono articolarsi in propri Settori specifici interni.
5. Il Comitato Regionale o Interregionale si struttura in associazione, con l'approvazione dello statuto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, e la sua denominazione nella forma estesa conterrà



le dizioni Comitato Regionale "Salesiani per il Sociale" ovvero Comitato Interregionale "Salesiani per il Sociale" con l'aggiunta dell'indicazione della Regione ovvero delle Regioni o aree territoriali che individuano l'ambito territoriale di competenza.


Art. 16

PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, dura in carica quattro esercizi sociali e può essere rieletto.

2. Il Presidente Nazionale:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera;
 - b) convoca presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) sottopone ogni anno all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, con la relazione di missione, organizzativa, finanziaria e tecnica sullo stato dell'Associazione il bilancio sociale della stessa, redatto secondo le norme legali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura delle attività esercitate dall'Associazione medesima, anche ai fini della valutazione del loro impatto sociale;
 - d) sovrintende alla cura degli adempimenti contabili relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - e) esercita il potere di firma, disgiuntamente al Vice Presidente, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;
 - f) provvede a che siano pubblicati, nei modi e nelle forme di legge, gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti;
 - g) può avvalersi di consulenti e dipendenti per l'esplicitazione dei suoi compiti;
 - h) può rilasciare procure speciali con cui delegare tutti o parte dei suoi poteri;
 - i) nomina i difensori conferendo loro le procure alle liti o alla lite.

3. In assenza o impedimento del Presidente Nazionale le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente il quale, in tale ipotesi, eserciterà il potere di firma, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali, congiuntamente a un altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Piero De Rosa". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE NAZIONALE SALESIANA" around the perimeter and "PRESIDENTE NAZIONALE" in the center. There is a large, stylized signature or mark over the stamp.

4. Il Presidente Nazionale può, in caso di urgenza e con firma disgiunta del Vice Presidente, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale e sottoporle ad approvazione nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

Art. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. I tre membri effettivi eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

3. Le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e quelle insorgenti tra gli Associati devono essere devolute all'esclusiva competenza del Collegio, costituito al fine in collegio arbitrale.

4. La parte che intende sottoporre la questione al Collegio deve comunicarlo al Consiglio Direttivo Nazionale e, nel caso di controversia tra Associati, all'altra parte, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento da cui origina la controversia. L'arbitrato si tiene presso la sede dell'Associazione ovvero presso la sede di un Comitato Regionale o Interregionale indicata dal Presidente del Collegio.


5. Il Collegio giudica e adotta il lodo prescindendo da qualsiasi formalità, dovendosi considerare ad ogni effetto l'arbitrato come irrituale.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Plu del plu



2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 19

PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, erogazioni, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - d) apporti erogati da pubbliche amministrazioni;
 - e) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - f) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
 - g) entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including 'ASSOCIAZIONE' at the top and 'SEGRETERIA' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

4. Il patrimonio non può in nessun caso essere inferiore alla somma liquida e disponibile necessaria per il conseguimento e il mantenimento della personalità giuridica dall'Associazione.
5. L'Associazione può costituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 20

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. Esso va approvato entro il 30 Giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.



Art. 21

DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 22

SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

1. Peto del...

Art. 23


CARICHE SOCIALI E RAPPORTI DI LAVORO

1. Fatte salve diverse decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale per cariche che comportano un impegno di carattere continuativo, l'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro i massimali eventualmente indicati dall'Assemblea.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto «uno a otto», da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
3. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che vanno iscritti in un apposito registro qualora svolgano le loro mansioni in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. In ogni caso, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
4. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
5. L'Associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di legge che regolano la materia.

Art. 24

REGOLAMENTI INTERNI

1. L'organizzazione interna dell'Associazione, anche per quanto non previsto dal presente statuto, sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE' around the perimeter and 'SISTEMA NAZIONALE DI ASSISTENZA' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Art. 25

CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente statuto e negli eventuali regolamenti interni saranno applicate le disposizioni del codice civile e della normativa legale che disciplina il Terzo settore.

